

1° giugno 2006, che stabilisce il contingente in valore nominale delle suddette monete in € 100.000,00 pari a n. 5.000 unità;

Vista la nota n. 9852 del 12 febbraio 2008, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., tenuto conto delle vendite effettuate entro i termini stabiliti all'art. 3 del citato decreto ministeriale 26 maggio 2006, propone di ridurre il contingente delle suindicate monete da n. 5.000 a n. 3.100;

Considerata l'opportunità di ridefinire il contingente delle monete medesime;

Decreta:

Il contingente in valore nominale delle monete d'oro da € 20 della serie «L'Europa delle Arti», millesimo 2006, di cui al decreto ministeriale 26 maggio 2006, indicato nelle premesse, è rideterminato in € 62.000,00, pari a n. 3.100 monete.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2008

*Il direttore generale del Tesoro:* GRILLI

08A01902

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 29 gennaio 2008.

**Modifiche ed integrazioni al decreto del Ministero della salute 16 ottobre 2003, recante misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili.**

### IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, come modificato dai regolamenti (CE) n. 1326/2001 e n. 1139/2003 della Commissione europea, ed in particolare l'art. 8, comma 1 che vieta l'importazione in Comunità di materiale specifico a rischio;

Visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati all'alimentazione umana, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 2003, in materia di misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili;

Considerato che, a seguito delle recenti acquisizioni scientifiche, sul livello di rischio relativo alla situazione epidemiologica dell'encefalopatie spongiformi trasmissibili, si ritiene opportuno sostituire alcune disposizioni in merito agli scambi di alcune categorie di sottoprodotti di origine animale;

Decreta:

La lettera *h*), comma 1, dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 ottobre 2003 citato nelle premesse, è sostituito come segue:

«*h*) introdurre nel territorio nazionale in provenienza:

1) da Paesi terzi il materiale specifico a rischio di cui all'art. 1, compresi i prodotti trasformati da esso derivati; anche se destinato ad essere eliminato in conformità al regolamento (CE) n. 1774/2002;

2) da Stati dell'Unione europea il materiale specifico a rischio non trasformato di cui all'art. anche se destinato ad essere eliminato in conformità al regolamento (CE) 1774/2002».

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2008

*Il Ministro:* TURCO

*Registrato alla Corte di conti il 12 marzo 2008  
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 286*

08A02022

DECRETO 28 febbraio 2008.

**Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Giara» di Villasor.**

### IL CAPO DIPARTIMENTO PREVENZIONE E COMUNICAZIONE

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto che l'art. 17, comma 3, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, per i verificare il permanere delle caratteristiche proprie delle